

COMMISSIONE ETICA FEDERALE

Decisione n. 1 / 2022

La Commissione Etica Federale, composta dai Sigg.ri:

Mauro Sferrazza - presidente
Francesca Mite – componente (relatore)
Andrea Giordano - componente
Giovanni Greco - componente

riunitasi in data 14 giugno 2022, all'esito della discussione in camera di consiglio ha adottato la presente decisione.

§1. Fatto

In data 5 aprile 2022 è pervenuta, a mezzo mail, al Settore Agonistico Nazionale della Federazione Hockey una segnalazione scritta in ordine alla gara di hockey prato del Campionato A-I Maschile disputatasi il giorno 2 aprile 2022 tra HT Bologna e Cus Padova. In particolare, per quanto d'interesse ai fini della valutazione di questa Commissione Etica (di seguito anche Commissione), l'esponente Sig. Adriano Stivanello, Dirigente del Cus Padova, ha rappresentato di aver riferito al Delegato tecnico di campo, Sig. Federico Rossi, la circostanza che un atleta (Sig. Pietro LAGO) della società avversaria era sprovvisto dell'apposito "Green Pass" e che questi, già in precedenza e per la medesima ragione era stato escluso dalla convocazione del Raduno Nazionale Senior. Ciononostante, al Sig. Pietro LAGO è stata consentita la partecipazione all'incontro poiché il Delegato tecnico di campo ha ritenuto la questione del green pass non di sua competenza. Inoltre, per la gara in oggetto non risultava presente, o essere stato designato dalla HT Bologna, il Covid Manager.

A seguito della predetta segnalazione la Commissione Etica Federale ha aperto apposito fascicolo per gli approfondimenti del caso e per espletare opportuna istruttoria e, quindi, effettuare le relative valutazioni, ai fini delle eventuali decisioni di propria competenza.

In particolare, in data 12 maggio 2022 la Commissione, all'esito di una prima valutazione della segnalazione e della relativa documentazione, ha disposto l'acquisizione dei necessari elementi informativi di carattere preliminare.

In data 17 maggio 2022 la Commissione ha, poi, deliberato di procedere agli opportuni approfondimenti, rinviando alla seduta del 24 maggio 2022 per le incombenze istruttorie.

In data 24 maggio 2022 la Commissione ha sentito l'esponente, Sig. Adriano Stivanello, il quale si è riportato alla segnalazione inviata, precisando, altresì, che: a) nessuno ha effettuato il controllo Covid; b) non aveva avuto indicazioni di chi fosse il Responsabile Covid; c) il DTC, Sig. Federico ROSSI,

rappresentava come le prescrizioni federali Covid *post* 31 marzo 2022, ossia alla cessazione dello stato di emergenza, dovevano ritenersi non più in vigore; d) Pietro Lago era stato schierato in campo, nonostante dai social fosse emerso che il medesimo era contrario alle vaccinazioni; e) firmava la distinta solo quando il nome del Responsabile Covid veniva depennato.

Sempre per il 24 maggio erano stati convocati – in modalità video-conferenza – anche il Delegato tecnico di campo, nonché i Sig.ri Pietro LAGO (Atleta tesserato ASD HT Bologna) e Pietro AMOROSINI (Presidente della ASD HT Bologna). Il Delegato tecnico di campo – che aveva dato disponibilità all’escussione – ha fatto pervenire giustificazione di impossibilità sopravvenuta a partecipare, riportandosi a quanto già evidenziato nella e-mail del 23 aprile al responsabile D.T.C., Sig. Pierluigi ZUCCA, nonché quanto riportato sul verbale di gara, rappresentando di non avere altro da aggiungere. La Commissione, ritenuta giustificata la mancata comparizione del Sig. ROSSI, ha reputato – viste la nota scritta ricevuta dallo stesse – non necessario differirne l’audizione.

Viceversa, i Sigg.ri LAGO e AMOROSINI non sono comparsi e neanche hanno fatto pervenire note scritte. La Commissione si è vista, dunque, costretta a rinviare ad altra seduta, confidando nella presenza (sempre con le modalità di partecipazione da remoto) e, dunque, nella collaborazione degli stessi. Tuttavia, i due tesserati prima menzionati non si sono presentati – senza, peraltro, fornire giustificazione o motivazione alcuna – neppure a detta udienza del giorno 8 giugno 2022.

§2. Diritto

Le valutazioni di competenza di questa Commissione, in ordine alla segnalazione di cui trattasi, necessitano un preliminare richiamo alle norme del Codice Etico che disciplinano l’attività sportiva – competitiva e non – ispirata ai valori della correttezza, onestà e lealtà.

In particolare, l’art. 5 rubricato “Regola Generale” del Codice Etico impegna i destinatari del Codice, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative delle medesime, ad osservare, con scrupolosa diligenza e responsabilità, il principio del rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona.

Il successivo art. 6, rubricato “Principi Generali” richiede a tutti i Tesserati di agire in coerenza ai principi ed ai doveri fondamentali, inderogabili e vincolanti, di lealtà e correttezza sportiva.

Gli artt. 7 e 8, infine, richiamano i destinatari del Codice all’osservanza della legge e della normativa federale.

La Commissione, ai sensi dell’art. 20 del Codice Etico, è competente a giudicare in relazione:

- a) ad ipotesi in cui, pur non concretizzandosi in una vera e propria violazione del Codice di giustizia sportiva o Regolamento di giustizia, il comportamento tenuto da uno o più dei destinatari del Codice etico non sia adeguato ai generali doveri di correttezza, lealtà e probità,

specie nei rapporti tra Soggetti interni all'Ordinamento federale, nonché nelle ipotesi di condotta contraria ai principi del fair play o in contrasto o non conforme all'etica sportiva o, comunque, alle regole di una armoniosa convivenza tra gli appartenenti alla Federazione, come anche precisate dalle disposizioni del presente Codice etico;

- b) ad ipotesi in cui fatte, salve le competenze degli Organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio del *ne bis in idem*, è chiamata ad esaminare, in via preliminare, su segnalazione del Presidente della Federazione eventuali comportamenti assunti o tenuti - da parte di Tesserati, Affiliati o Componenti degli Organi della Federazione - in violazione dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

Quanto sopra osservato, la Commissione precisa che procede all'esame della vicenda di cui alla segnalazione in premessa indicata solo con riferimento alla eventuale individuazione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico e nei limiti indicati dall'art. 20, sopra riferito, con esclusione, quindi, di qualsiasi valutazione dei fatti di cui trattasi in funzione dell'accertamento di eventuali ipotesi di illecito sportivo o degli eventuali effetti sul fatto sportivo e sul risultato dello stesso.

Ciò premesso, la Commissione ritiene come, dal complessivo materiale istruttorio acquisito al presente procedimento, emergano sufficienti elementi per ritenere che la condotta del Sig. LAGO integri una chiara violazione delle norme inderogabili del Codice Etico relative ai principi di lealtà e correttezza tra i tesserati, nonché al principio di legalità, poiché idonea a porre in pericolo il bene primario della salute individuale e collettiva.

Peraltro, la consapevolezza, in capo al Sig. Lago, della violazione posta in essere emerge ed è desumibile dalla considerazione della esclusione, dello stesso, dalla convocazione del raduno Nazionale Senior.

Va anche ricordato come in tema di contenimento della diffusione del virus c.d. covid la Federazione Hockey ha adottato il Protocollo Anticovid 19 – Aggiornamento Settembre 2021, che per le gare ufficiali richiedeva, appunto, l'obbligo di Green Pass.

Invero, successivamente a tale Protocollo – ancora in vigore all'epoca dei fatti contestati – l'Ordinamento statale, con decreto-legge 24 marzo 2022, ha dichiarato la cessazione dello stato di emergenza dal 31 marzo 2022, prevedendo, tuttavia, per gli sport di squadra ancora l'obbligo di Green Pass c.d. rafforzato.

Sempre con riferimento al comportamento del Sig. LAGO, anche la mancata comparizione alle riunioni della Commissione del 24 maggio e 8 giugno, senza far pervenire né scritti difensivi, né giustificazioni, si pone in violazione dei principi generali del Codice Etico e, in particolare, dell'art. 21 che, espressamente, considera il rifiuto della collaborazione una grave violazione dei principi etici fondamentali.

Acclarato resta anche il disvalore etico della condotta tenuta dal Presidente della società Bologna, Sig. AMOROSINI, che – come anche emerge dai documenti ufficiali di gara – non ha indicato il responsabile covid e, in ogni caso, comunque, questi non ha effettuato le preliminari verifiche di propria competenza.

Peraltro, il Sig. AMOROSINI, invitato dalla Commissione a dedurre sui fatti oggetto della segnalazione e ad evidenziare eventuali utili elementi difensivi, per due volte non è comparso innanzi alla Commissione, né ha fatto pervenire alcunché in ordine alla assenza o a chiarimento dei fatti oggetto del presente procedimento. Siffatto comportamento, che integra gli estremi della grave violazione dei principi fondamentali, merita censura e relativa sanzione.

Alle sanzioni per i tesserati della HT Bologna segue la condanna della società per responsabilità oggettiva.

Quanto, infine, alla condotta del delegato tecnico di campo, Sig. Federico ROSSI, merita di essere censurato il colpevole rifiuto di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente all'epoca dei fatti e posti a tutela della salute individuale e collettiva, nonostante la segnalazione del Dirigente del Cus Padova, Sig. Stivanello circa la presenza di un atleta sprovvisto di Green pass. Né la motivazione addotta e riferita al Responsabile dei DTC, Sig. ZUCCA, secondo cui la mancata verifica del Green pass deriverebbe da esigenze di tutela della privacy, appare condivisibile, *rectius* meritevole di accoglimento. Ed invero, nel bilanciamento degli interessi tra salute pubblica e privacy è del tutto evidente che, seppur entrambe siano espressione di diritti fondamentali costituzionalmente rilevanti, in nome del principio di solidarietà sociale, non può che soccombere il diritto alla riservatezza rispetto al diritto alla salute individuale e collettivo. Il delegato tecnico di campo, avendo ricevuto la segnalazione che un atleta, privo di certificazione anti Covid valida, fosse in procinto di disputare la gara, mettendo conseguentemente e potenzialmente in pericolo tutti gli altri partecipanti, avrebbe dovuto adottare gli urgenti e opportuni provvedimenti al fine di evitare il protrarsi di quella situazione di pericolo. Il comportamento posto in essere dal Sig. ROSSI integra una grave violazione dei canoni di lealtà, rispetto, correttezza, trasparenza nei confronti degli altri tesserati e va, pertanto, sanzionato.

La Commissione ritiene utile evidenziare, in sintesi conclusiva, come il comportamento di ciascun Tesserato e Affiliato alla Federazione debba essere sempre improntato all'osservanza dei valori dell'etica sportiva, al rispetto degli altri ed ai principi di lealtà e correttezza sportiva, e come, inoltre, il perseguimento del miglior risultato sportivo debba sempre sottendere il rigoroso rispetto delle regole e dei valori sportivi, prerequisite necessario per l'ordinario regolare svolgimento delle competizioni agonistiche.

PQM

La Commissione, visto l'art. 22 del Codice Etico, applica le seguenti sanzioni:

- Pietro LAGO, inibizione temporanea di giorni 8 (otto), per violazione delle norme sulla lealtà ed etica sportiva *ex art.* 5 del Codice Etico, nonché ammonimento con diffida *ex art.* 21, medesimo Codice, per mancata collaborazione;
- Pietro AMOROSINI, ammonimento con diffida per la mancata collaborazione *ex art.* 21 del Codice Etico;
- Federico ROSSI, inibizione temporanea di giorni 8 (otto), per violazione artt. 5 e 8 del Codice Etico;
- HT Bologna, ammenda di € 50,00 a titolo di responsabilità diretta per la condotta assunta dal Presidente e a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere in violazione dei principi del Codice etico dai propri tesserati.

Così deliberato in Roma, il 14 giugno 2022.

Il Presidente
f.to Mauro Sferrazza

Il Relatore
f.to Francesca Mite

Depositato il 14 giugno 2022.

Il Segretario
f.to Stefania Contardi